

CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ALTRE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N°22/2009

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (Art.4 comma 7)

Per le strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 11.07.2006 n°9 (Testo Unico in materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano disciplinati dall'art. 19 della stessa legge.

Nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione, è consentito un incremento volumetrico sino al 35% del volume preesistente, secondo le procedure di cui all'art. 19 della L.R. 9/2006 che comporta la formazione di Piano Particolareggiato o Piano di recupero, anche di iniziativa privata.

EDIFICI COMMERCIALI (Art.4 comma 8)

Gli edifici commerciali non possono essere ampliati se non rispettano i limiti dimensionali delle strutture e la dotazione minima dei parcheggi di cui alla Legge regionale 10.11.2009 n°27 (Testo unico in materia di commercio) che non possono essere derogati.

FASCE DI RISPETTO STRADALE (Art.4 comma 9)

Nelle zone di protezione stradale di cui al D.M. 1444/68, gli ampliamenti non devono comportare l'avanzamento dell'edificio sul fronte stradale.

INTERVENTI IN SANATORIA (Art.4 comma 9)

Gli interventi previsti dalla legge non possono essere considerati interventi in sanatoria.

SICUREZZA STRADALE E ANTISISMICA (Art.4 comma 9)

Non c'è deroga in materia di sicurezza stradale e antisismica.